

# Alla banca il profitto dei reati tributari

Se sul saldo del conto corrente è operativo un pegno irregolare impossibile disporre il sequestro

/ Maurizio MEOLI

A fronte di **reati tributari** posti in essere da un contribuente, non è possibile disporre il sequestro (anche per equivalente, in funzione della successiva confisca) del relativo profitto aggredendo il saldo del suo conto corrente ove su di esso sia stato disposto in favore della banca un **pegno "irregolare"**.

È quanto emerge dalla sentenza n. [19500](#) della Cassazione, depositata ieri.

Nel caso di specie, in particolare, in seguito all'omesso versamento di IVA per importi penalmente rilevanti, al rappresentante legale di una spa veniva contestata la fattispecie di cui all'[art. 10-ter](#) del DLgs. 74/2000 e disposto il sequestro per equivalente, in funzione della successiva confisca, del profitto del reato intervenendosi sul **saldo del conto corrente** acceso presso un istituto di credito.

Contro tale provvedimento ricorreva la banca, evidenziando come le somme in questione fossero state costituite in pegno "irregolare" a garanzia di un credito vantato verso la spa. Ad esso, quindi, trovava applicazione l'[art. 1851](#) c.c., con immediata acquisizione della **"proprietà"** della **somma** e conseguente illegittimità del sequestro.

Il Tribunale rigettava il ricorso disapprovando la natura "irregolare" del pegno, dal momento che le somme continuavano a figurare sul conto corrente, peraltro con l'aggiunta degli **interessi** nel frattempo maturati, e che, in due occasioni, il cliente era stato anche avvertito della prossima escussione. Dalla natura "regolare" del pegno conseguiva l'applicazione degli [artt. 2784](#) e ss. c.c. e la necessità, per il conseguimento della titolarità della somma di denaro, di avviare le necessarie procedure esecutive.

Nel ricorso per Cassazione la banca sottolineava come i rilievi del Tribunale non potessero incidere sulla natura irregolare del pegno, restando ferma l'**immediata soddisfazione** per il credito vantato verso la spa a prescindere da qualsiasi mediazione pubblica.

Il ricorso è reputato fondato dalla Suprema Corte. La decisione ricorda, in primo luogo, come sia già stato affermato il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca per equivalente, cui il sequestro preventivo è prodromico, di beni costituiti in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della **proprietà** da parte del creditore (*cf.* Cass. n. [49719/2013](#)).

Di conseguenza, è innanzitutto indubitabile la **legittimazione** della banca, quale titolare di un diritto di proprietà sulle cose sequestrate, all'impugnazione del provvedimento di sequestro. L'esistenza del diritto di proprietà, infatti, entra in conflitto con la **pretesa ablativa** dello Stato, legittimando il titolare a pretendere

l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'[art. 321](#) comma 3 c.p.p. (*cf.* Cass. n. [10471/2014](#)).

Determinante, allora, diviene, nella specie, la qualificazione da attribuire al rapporto contrattuale intercorso tra la banca ed il rappresentante legale della spa indagato.

Al riguardo si evidenzia come l'elemento decisivo sia rappresentato dalla possibilità che il creditore abbia di **soddisfarsi direttamente** sul bene datogli a garanzia dell'obbligazione gravante sul debitore. È stato, infatti, osservato che il pegno di denaro o altro bene fungibile rappresentativo di un valore concesso in favore di un istituto di credito si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre direttamente del bene in questione, mentre si rientra nella disciplina del pegno regolare nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà al creditore pignoratizio (*cf.* Cass. n. [5290/2006](#)).

Il contratto stipulato nel caso di specie prevedeva che la banca, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, avrebbe avuto diritto di **"utilizzare il saldo**, per capitale ed interessi del rapporto di conto corrente e/o deposito bancario costituito in pegno, ponendo in essere ogni relativa attività ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite"; ed era anche precisato come la banca stessa fosse "autorizzata a soddisfarsi del suo credito addebitando il relativo importo al **conto vincolato"**.

Risultava, quindi, in modo chiaro il dato connotativo del pegno irregolare: ovvero la facoltà del creditore di soddisfarsi immediatamente sul bene conferito in pegno, senza dovere passare per alcuna ulteriore **fase intermedia**.

E in senso contrario non rileva: il fatto che le somme continuavano ad **essere depositate** sul conto corrente intestato al rappresentante legale, trattandosi di una mera intestazione contabile; il fatto che sulle somme si continuavano a **computare** gli **interessi**, non ponendosi ciò in logico contrasto con la natura irregolare del pegno e, comunque, dovendosi ritenere che siffatti interessi andavano ad integrare l'importo della somma data in pegno; la previsione del preavviso, trattandosi, anch'essa, di formalità che non si pone in contrasto con la ricordata caratteristica essenziale del pegno irregolare (possibilità di soddisfazione diretta e immediata sul bene) e potendo rilevare, in ossequio al principio di buona fede contrattuale, al fine dell'attivazione di eventuali possibili **contromisure**.

In conclusione, il controverso rapporto è di pegno irregolare e l'ordinanza di rigetto di revoca del sequestro è da annullare con rinvio al medesimo Tribunale per una rivalutazione della fondatezza dell'appello.